

O	073	079	007	N	TOTALE RECORD PRESENTI NEL FILE ESITO Totale dei record di tipo "RT1" componenti il flusso.
P	080	084	005	N	MITTENTE Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".
Q	085	089	005	N	RICEVENTE Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "RT0".
R	090	256	167	AN	FILLER Campo riempitivo.

26A02237

DECRETO 8 maggio 2026.

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle aliquote di accisa su taluni prodotti energetici usati come carburanti


1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dall'11 maggio 2026 e fino al 22 maggio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Art. 2.

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 191,2 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2026

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 662

26A02396

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 aprile 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;

Vista la nota prot. 6587 del 13 febbraio 2026 con cui l'Istituto superiore di sanità, che opera nell'ambito del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso le NEWS-D 1/26 e 2/26 relative alle comunicazioni EUDA 18 (parte I e parte II) concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: N-propil efenidina; ADMB-FUBBIOCA; delta-9-THCP-metilcarbonato; 2-formil-delta-9-THCP; α -PiHPP; avizafone, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency* - EUDA), al punto focale italiano nel mese di dicembre 2025;

Considerato che la sostanza N-propil efenidina è una 1,2-diaril-etilammina strutturalmente correlata all'anestetico dissociativo efenidina (NEDPA), presente nella Tabella I, e che in base alla struttura chimica e alla somiglianza con l'efenidina si suppone che la sostanza N-propil efenidina sia un antagonista del recettore N-metil-D-aspartato e abbia effetti dissociativi;

Considerato che le sostanze ADMB-FUBBIOCA; delta-9-THCP-metilcarbonato; 2-formil-delta-9-THCP sono cannabinoidi sintetici che si suppone agiscano come agonisti dei recettori dei cannabinoidi, in base alla struttura chimica e alla somiglianza rispettivamente con i cannabinoidi ADB-FUBINACA e delta-9-THC presenti nella Tabella I;

Considerato che la sostanza avizafone è un peptidamminobenzofenone, strutturalmente correlata ad altri benzofenoni, come la sostanza rilmazafone presente nella Tabella IV e che in base alla struttura chimica la sostanza avizafone potrebbe essere un profarmaco del diazepam e potrebbe presentare effetti simili a quelli delle benzodiazepine;

Considerato che la sostanza α -PiHPP, identificata per la prima volta in Europa, nell'ambito di un sequestro della polizia portoghese del 24 luglio del 2024 risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza:

α -PiHPP per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 13 febbraio 2026 favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: N-propil efenidina; ADMB-FUBBIOCA; delta-9-THCP-metilcarbonato; 2-formil-delta-9-THCP e della specifica indicazione della sostanza: α -PiHPP e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza avizafone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta 14 aprile 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: N-propil efenidina; ADMB-FUBBIOCA; delta-9-THCP-metilcarbonato; 2-formil-delta-9-THCP e della specifica indicazione della sostanza: α -PiHPP e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico della sostanza avizafone;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

